



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)

TEL. (06)328221

FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2022/2023**

Comunicato Ufficiale N°**54** del **02/02/2023**

Campionato Nazionale Juniores Under 19

Sommario

RISULTATI.....	2
GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo.....	2
Errata corrige	4

RISULTATI

Elenco risultati

NAZIONALE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 3 Giornata - R			GIRONE M - 3 Giornata - R		
CHIETI F.C. 1922 S.R.L.	- VASTESE CALCIO 1902	1 - 0	CASTROVILLARI CALCIO	- FOOTBALL C. LAMEZIA TERME	0 - 3

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri, del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari e dell'addetta alla Segreteria Barbara Teti, nella seduta del 2 febbraio 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES C11

GARE DEL 1/ 2/2023

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E DIFFIDA

Euro 1.000,00 CHIETI F.C. 1922 S.R.L.

Per avere propri calciatori, al termine della gara, preso parte ad una rissa che si protraeva per circa 7 minuti.

Euro 1.000,00 VASTESE CALCIO 1902

Per avere propri calciatori, al termine della gara, preso parte ad una rissa che si protraeva per circa 7 minuti.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FALL IBRAHIMA SEK (VASTESE CALCIO 1902)

Per avere preso parte, al termine della gara, ad una rissa tra i tesserati delle due società nel corso della quale sferrava un pugno all'indirizzo di un calciatore avversario colpendolo di striscio alla spalla.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARCONE RICCARDO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

Per avere preso parte, al termine della gara, ad una rissa tra i tesserati delle due società, nel corso della quale, lanciava una bottiglietta di acqua semivuota all'indirizzo di un calciatore avversario colpendolo alla testa.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D URBANO FEDERICO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

Calciatore non espulso, al termine della gara, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un avversario prendendo parte ad una rissa tra i tesserati delle due società.

ROMAGNO FRANCESCO FEDEL (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

Calciatore non espulso, al termine della gara, protestava all'indirizzo di un avversario favorendo lo scoppio di una rissa tra i tesserati delle due società.

DI GENNI DIEGO (VASTESE CALCIO 1902)

Calciatore non espulso, al termine della gara, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un avversario favorendo lo scoppio di una rissa tra i tesserati delle due società.

SAURO ANGELO (VASTESE CALCIO 1902)

Calciatore non espulso, al termine della gara, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un avversario prendendo parte ad una rissa tra i tesserati delle due società.

STANISCI MATTEOEMANUELE (VASTESE CALCIO 1902)

Calciatore non espulso, al termine della gara, protestava all'indirizzo di un avversario favorendo lo scoppio di una rissa tra i tesserati delle due società.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE FAZIO MARCO (FOOTBALL C. LAMEZIA TERME)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI NAPOLI GIUSEPPE (CASTROVILLARI CALCIO)
SAURO ANGELO (VASTESE CALCIO 1902)

LORICCHIO GIUSEPPE (CASTROVILLARI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARA FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
ROMAGNO FRANCESCO FEDEL (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

MARCONE RICCARDO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
DEL BORRELLO ALESSIO (VASTESE CALCIO 1902)

Errata corrige

C.U. n. 51 del 24 gennaio 2023

A seguito di integrazione del rapporto di gara inviato alla voce: A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA Euro 100,00 - Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara - si depenni TRASTEVERE CALCIO A R.L.

C.U. n. 53 del 31 gennaio 2023

Per errata compilazione del referto redatto dall'Arbitro successivamente corretto con supplemento di rapporto, alla voce: A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA Euro 100,00 - Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo - si depenni SAN LUCA.

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 22 febbraio 2023** a favore di questo Dipartimento mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Unicredit Banca S.p.A. – agenzia Roma Vico – IBAN: IT 43 B 02008 05122 000400030456**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 2 febbraio 2023.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Giancarlo Abete)